

UNIVERSITÀ “MEDITERRANEA” DI REGGIO CALABRIA
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Diritto commerciale a.a. 2010/11 - Seconda esercitazione scritta (27 aprile 2011)

1. Q e R (fratelli) risultano titolari di due distinte imprese individuali, svolgenti il medesimo genere di attività commerciale ed aventi sede presso uno stesso indirizzo. La s.r.l. S (di cui sono soci T e V, rispettivamente figli di Q e R) ha anch’essa, come oggetto sociale, lo stesso tipo di attività ed ha sede sociale presso lo stesso indirizzo delle imprese di Q ed R.
Risulta ampiamente documentato che, nella gestione delle diverse imprese, vi è stata costante confusione di patrimoni e di ruoli (per cui, per esempio, Q ed R assumevano abitualmente impegni in nome di S). Z, creditore della società S, essendo venuto a conoscenza dell’insolvenza di quest’ultima, ed avendo il fondato sospetto che il patrimonio formalmente intestato ad S sia insufficiente a soddisfare il proprio credito, vorrebbe presentare un’istanza di fallimento che comporti anche il coinvolgimento personale di Q ed R e gli consenta di aggredire anche il patrimonio personale di costoro.
E’ giuridicamente possibile ottenere tale risultato?
2. In data 10 febbraio 2011 viene dichiarato il fallimento della società Alfa S.r.l. Nell’ottobre 2010, la Società terminava i rapporti fin là intrattenuti con alcuni dei suoi fornitori storici, e negoziava condizioni a sé più favorevoli nei rapporti di fornitura restanti, adducendo come giustificazione una situazione di temporanea difficoltà economica.
Dai suoi due fornitori principali, le società Beta e Gamma, Alfa aveva altresì ottenuto, oltre alla rinegoziazione delle condizioni da applicarsi in futuro, significativi sconti sui corrispettivi maturati fino a quel momento e ancora dovuti.
Successivamente, la Società riusciva a pagare regolarmente i propri fornitori fino ad un paio di settimane alla dichiarazione di fallimento.
Il curatore del fallimento di Alfa S.r.l. esercita azione di revocatoria fallimentare nei confronti di X e Y per i pagamenti ricevuti a far tempo dal 10 agosto 2010. E’ fondata l’azione del curatore?
3. Il curatore del fallimento di L ha avviato un’azione per la dichiarazione di nullità, per simulazione assoluta, di una vendita immobiliare effettuata da L tre anni prima a favore di un terzo (M), con cui L, al tempo della vendita, aveva frequenti rapporti d’affari e cointeressenze. Il curatore adduce, a fini probatori, una serie di elementi indiziari (incongruità del prezzo, abnormità delle dilazioni senza alcuna garanzia, etc.). M oppone che tali prove indiziarie sarebbero inammissibili e che l’ipotetica simulazione potrebbe essere provata solo mediante prova scritta.
Chi ha ragione?